

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2850 del 15/05/2025
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEG. E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - MOZZI CESARE GIUSEPPE EDOARDO - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA SORGIVA AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI E SCOPI EXTRA DOMESTICI, IN COMUNE DI BOBBIO (PC), E CONTESTUALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI TERRENI DEMANIALI DEL T. BOBBIO E DEL RIO D'ASSALTO PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA (EX PC07T0032) - CODICE PROCEDIMENTO: PC00A0011 - SINADOC 26901/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2947 del 15/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEG. E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - MOZZI
CESARE GIUSEPPE EDOARDO - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA SORGIVA AD USO IRRIGAZIONE
AREE VERDI E SCOPI EXTRA DOMESTICI, IN COMUNE DI BOBBIO (PC), E
CONTESTUALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI TERRENI
DEMANIALI DEL T. BOBBIO E DEL RIO D'ASSALTO PER
ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA (EX PC07T0032) - CODICE
PROCEDIMENTO: PC00A0011 - SINADOC 26901/2022**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di Arpae n. 73 del 15/07/2021, i procedimenti concessori relativi ad istanze pregresse (pendenti al 01/05/2016, data di avvio dell'attività di gestione amministrativa del demanio idrico da parte dell'Agenzia) sono di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

RICHIAMATO che:

- in data 11/08/2000, il legale rappresentante della ditta Ariete S.p.A. - C.F: 03295620151 e P.I.V.A. 00408600146, aveva presentato alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza, richiesta di concessione, ai sensi della L. n. 36/1994 e del D.P.R. n. 238/1999 (“MODULO SORGENTI- riconoscimento o concessione preferenziale”), per l'utilizzo di acque pubbliche sorgive ad uso irriguo mediante un pozzetto, ubicato in Comune di Bobbio (PC), Frazione Casa Bassa, avente portata massima di 1 l/s e volume di prelievo pari a 800 m³/anno codice di procedimento PC00A0011;
- per l'adduzione dell'acqua sorgiva, con atto n. 7202 del 27/07/2009 a firma del del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, è

stata rilasciata alla ditta summenzionata Ariete S.p.A., l'autorizzazione alla posa di condotta idrica (diametro tubazione 150 mm) nonché la concessione per l'occupazione di area demaniale del Torrente Bobbio per un tratto di 25 m in Comune di Bobbio (PC), Località Erba Grassa, in un tratto identificato al N.C.T. del suddetto Comune al "fronte dei mappali 256 e 9 del foglio 54", con scadenza il 26/07/2021, procedimento identificato con il codice PC07T0032;

- in data 15/06/2018, la società Ariete S.p.A., di cui trattasi, è stata cancellata, a seguito di liquidazione, e la nuda proprietà e l'usufrutto degli immobili utilizzati dalla società in parola, è intestata al sig. Mozzi Cesare Giuseppe Edoardo (C.F.: MZZCSG41E08A909G);

DATO ATTO che il sig. Mozzi Cesare Giuseppe Edoardo (C.F.: MZZCSG41E08A909G) in data 10/10/2022 (nota assunta al protocollo ARPAE n. 16555), ha richiesto:

- il subentro con approvazione di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo e di destinazione d'uso), della concessione, codice di procedimento PC00A0011, per la derivazione di acque pubbliche sorgive, avente ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzetto di 3 metri di profondità;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località Casa Bassa, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 54, mappale 10; coordinate UTM-RER X: 527.380 - Y: 957.389;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione verde e scopi extra domestici;
 - portata massima di esercizio pari a 1 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 2.900 m³/annui;
- la concessione relativa all'occupazione demaniale determinata dalla condotta idrica di adduzione delle acque prelevate (addotte fino alla proprietà del richiedente sita in Località Cascina Rubini nei pressi dell'abitato di Bobbio), ex PC07T0032, che, come evidenziato da recenti rilievi effettuati in loco comporta un duplice attraversamento del demanio fluviale (Torrente Bobbio e Rio d'Assalto), come di seguito indicato:

- Attraversamento 1 - pertinenza di T. Bobbio; identificazione catastale: foglio 54, fronte mappale 77 (in sponda destra) e foglio 43, fronte mappale 530 (in sponda sinistra), N.C.T. del Comune di Bobbio; lunghezza: 13 m circa;
- Attraversamento 2 - pertinenza di Rio d'Assalto; identificazione catastale: foglio 42, fronte mappale 60 (in sponda destra) e foglio 42 fronte, mappale 64 (in sponda sinistra), N.C.T. del Comune di Bobbio; lunghezza: 11 m circa;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale con la condotta di adduzione (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee sorge ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 335 del 09/11/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria è stata verificata la congruità dei quantitativi di risorsa demaniale richiesti con la succitata istanza di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del metodo del suddetto "Metodo ERA" della "Direttiva Derivazioni";

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ALTRESÌ ATTO che l'importo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l'anno 2025, ammonta a complessivi **407,48 €** e, precisamente:

- essendo la destinazione d'uso della risorsa idrica qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico e assimilati”, l'importo del canone annuo, dovuto per il 2025, per la derivazione dell'acqua pubblica superficiale qui concessa, è pari a 193,52 €;
- l'occupazione del suolo demaniale, mediante una condotta, con 2 attraversamenti comporta un canone annuo, dovuto per il 2025, determinato ai sensi delle D.G.R. 895/2007 e D.G.R. 1622/2015, ammontante a 213,96 €;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE il 27/10/2022 con il n. 177597);
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza territoriale e Protezione civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile _ Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE il 20/02/2023 con il n. 29982);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2025;
- ha versato la somma pari a **407,48 €** a titolo di deposito cauzionale (195,00 € il 17/07/2009 dalla titolare della precedente concessione, cod. proc. PC07T0032, 207,65 € il 29/03/2024 e 4,83 € il 06/05/2025);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale e altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

CONSIDERATO, INOLTRE, che la concessione per l'occupazione di area demaniale, in precedenza rilasciata a Ariete S.p.A. con il suddetto atto regionale n. 7202 del 27/07/2009 (cod. proc. PC07T0032), è da unificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del R.R. n. 41/2001, a quella per il prelievo di acqua pubblica sorgiva qui descritta (PC00A0011), ritenendo, di conseguenza, di chiudere il procedimento PC07T0032;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di derivazione, con attraversamento di terreni demaniali, codice pratica **PC00A0011**;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** al sig **Mozzi Cesare Giuseppe Edoardo** (C.F.: MZZCSG41E08A909G), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sorgiva con occupazione di terreni demaniali, mediante condotta di adduzione, codice pratica **PC00A0011**, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzetto di 3 metri di profondità;

- ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località casa Bassa, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 54, mappale 10; coordinate UTM-RER X: 527.380 - Y: 957.389;
 - corpo idrico interessato: “M. Penice – Bobbio”, cod: 6400ER-LOC1-CIM;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi e scopi extra domestici;
 - portata massima di esercizio pari a 1 l/s;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 2.900 m³/annui;
2. **di assentire, altresì**, al medesimo succitato sig. **Mozzi Cesare Giuseppe Edoardo** (C.F.: MZZCSG41E08A909G) l’occupazione del demanio fluviale regionale con 2 attraversamenti:
- Attraversamento 1 - pertinenza di T. Bobbio; identificazione catastale: foglio 54, fronte mappale 77 (in sponda destra) e foglio 43, fronte mappale 530 (in sponda sinistra), N.C.T. del Comune di Bobbio; lunghezza: 13 m circa;
 - Attraversamento 2 - pertinenza di Rio d’Assalto; identificazione catastale: foglio 42, fronte mappale 60 (in sponda destra) e foglio 42 fronte, mappale 64 (in sponda sinistra), N.C.T. del Comune di Bobbio; lunghezza: 11 m circa;
3. **di disporre**, la chiusura del procedimento PC07T0032 e l’archiviazione del relativo fascicolo in quanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del R.R. n. 41/2001, la concessione per occupazione demaniale è stata unificata a quella per il prelievo di acqua pubblica sotterranea sorgiva;
4. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034**;
5. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/05/2025;
6. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all’anno 2025 è stato pagato;
7. **di dare, altresì, atto** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
8. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;e;

11. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

12. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee sorgive con occupazione di terreni demaniali rilasciata al sig. Mozzi Cesare Giuseppe Edoardo (C.F.: MZZCSG41E08A909G) - codice pratica PC00A0011.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un pozzetto profondo 3 metri per il primo accumulo dell'acqua proveniente da due drenaggi sotterranei; dal pozzetto le acque sono convogliate in un serbatoio posto nel mappale 78 del foglio 54 N.C.T. del Comune di Bobbio (dotato di scarico di troppo pieno), da cui si diparte una condotta, di circa 2 km di lunghezza, attraverso cui l'acqua giunge ai terreni di proprietà del sig. Mozzi Cesare Giuseppe Edoardo e dove viene stoccata in un ulteriore serbatoio di accumulo.
2. Il pozzetto di primo accumulo e i drenaggi sono siti Comune di Bobbio (PC), Località Casa Bassa, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 54, mappale 10; coordinate UTM-RER X: 527.380 - Y: 957.389;
3. L'occupazione del demanio fluviale regionale avviene con la condotta, avente diametro di circa 51 mm, che interferisce con i seguenti corpi idrici:
 - Attraversamento 1 - pertinenza di T. Bobbio; identificazione catastale: foglio 54, fronte mappale 77 (in sponda destra) e foglio 43, fronte mappale 530 (in sponda sinistra), N.C.T. del Comune di Bobbio; lunghezza: 13 m circa;
 - Attraversamento 2 - pertinenza di Rio d'Assalto; identificazione catastale: foglio 42, fronte mappale 60 (in sponda destra) e foglio 42 fronte, mappale 64 (in sponda sinistra), N.C.T. del Comune di Bobbio; lunghezza: 11 m circa.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'irrigazione del verde e a scopi extra domestici nei terreni di proprietà, censiti al N.C.T. del Comune di Bobbio (PC), foglio 41, mappali 685, 686, 114, 253, 17, 725, 737, 740, 739 e 738 - di superficie complessiva pari a circa 01.75.15 Ha.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 2.900 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico “M. Penice – Bobbio”, cod: 6400ER-LOC1-CIM.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità 2025 ammonta a **407,48 €** e si articola in due componenti, una relativa alla derivazione idrica (193,52 €) e l'altra costituita dal canone minimo dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (213,96 €).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **407,48 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche

nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative

non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Sub-concessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite

dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza territoriale e Protezione civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile _ Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 29982 del 20/02/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Mozzi Cesare Giuseppe Edoardo (C.F.: MZZCSR41E08A909G), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 06/05/2025, firmato per accettazione dal concessionario.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.

ARPAE

aoppc@cert.arpa.emr.it

(Riff. Sinadoc 26901/2022 e 26906/2022)

Risposta al prot. n. 56794 del 26/10/2022 ed al prot. n. 63195 del 23/11/2022

Oggetto: Mozzi Cesare Giuseppe Edoardo - Domanda di rinnovo, con cambio di titolarità, di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea sorgiva ad uso irrigazione aree verdi, ex art. 5 del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in Comune di Bobbio (PC), e contestuale concessione per occupazione di terreni demaniali del T. Bobbio e del Rio d'Assalto per attraversamento con condotta (ex PC07T0032) - Procedimento n. PC00A0011 Sinadoc n. 26901/2022. Richiesta pareri e comunicazione di avvio del procedimento - *Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- ARPAE di Piacenza ha richiesto, con nota prot. n. 165555 in data 10/10/2022 assunta a prot. di questo Ufficio n. 56794 del 26/10/2022 e con nota prot. n. 193057 in data 22/11/2022 assunta a prot. di questo Ufficio n. 63195 del 23/11/2022, le valutazioni idrauliche in merito agli attraversamenti degli alvei del T. Bobbio e del Rio d'Assalto con una condotta idrica esistente atta al trasporto d'acqua pubblica sotterranea sorgiva ad uso irrigazione di aree verdi dal punto di captazione fino al punto d'impiego, quest'ultimo in area di proprietà del Sig. Mozzi Cesare Giuseppe Edoardo (nel seguito, *Richiedente*);
- la richiesta in questione fa riferimento alle concessioni 7202/2009 e 4956/2000 (non allegate) la seconda delle quali non pertinente; pertanto non è dato ricostruire il quadro delle prescrizioni a suo tempo dettate;
- Rio d'Assalto nel medesimo territorio comunale (pratica n. PC07T0032).

Vista la documentazione tecnica allegata:



Prot_26-10-2022_0056794_E - Allegato N° 4 - Catastali_sorgente_attraversamenti

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
/		Classif. 650.20					Fasc.	2022	35	102

 Prot_26-10-2022_0056794_E - Allegato N° 7 - Relazione_concessione_SORGENTE_PC00A0011-PC07T0032

 Prot_26-10-2022_0056794_E - Allegato N° 8 - DOCUMENTI_PC00A0011-PC07T0032

dalla quale emerge e si desume quanto segue:

- la sorgente è ubicata nella porzione sud-occidentale della Provincia di Piacenza, nel territorio comunale di Bobbio (PC), in corrispondenza della sponda orografica destra del Torrente Bobbio e che la zona sede della sorgente, che si trova ad una quota topografica di circa 430 m s.l.m., è rappresentata cartograficamente nella sezione 197013 "San Cristoforo" del D.B.T.R. della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:5000;
- le coordinate WGS84 UTM zone 32N del punto di captazione sono le seguenti: X (est) = 527295.75; Y (nord) = 4957196.37 e dal punto di vista catastale la sorgente in questione è posizionata all'interno del mappale 10 del foglio 54 del N.C.T. del Comune di Bobbio (PC), in località Casa Bassa; essa corrisponde ad un punto di confluenza di due drenaggi sotterranei provenienti da monte, costituito da un pozzetto di dimensioni 100x100x300 (h) cm;
- la zona di captazione è collegata, mediante una condotta in tubo polietilene Ø 2", ad un manufatto di dimensioni 2,40x2,65 m, con altezza pari a 2,30 m, contenente una cisterna di accumulo in pvc della capacità di 4,00 mc, localizzata entro il mappale 78 del foglio 54; tale condotta idrica attraversa i due corsi d'acqua: il Torrente Bobbio ed il Rio d'Assalto, per un'estensione lineare rispettivamente di 25 m (in località Erbagrassa, in corrispondenza di una briglia esistente) e 15 m (presso C. Cerignale, nella zona ove è presente un guado). Il serbatoio a cui giunge la condotta di diametro 2" è dotato di uno scarico di troppopieno, che è permanentemente attivo nel caso in cui le acque non vengano utilizzate, e le risorse idriche in eccesso sono convogliate direttamente nel sottostante T. Bobbio. La suddetta condotta attraversa i mappali 10, 77 e 78 per raggiungere il manufatto, dal quale prosegue fino a raggiungere un'ulteriore cisterna localizzata entro un territorio di proprietà del *Richiedente*, in località Casa Rubini, ove le acque sono utilizzate per scopi extra-domestici giungendo mediante caduta libera, senza l'impiego di pompa;
- stante a quanto dichiarato, i fabbisogni idrici dei terreni cui sarà asservita la sorgente ubicata in località Casa Bassa sono quantificabili in un massimo di 2900 mc annui con una portata massima pari ad 1 l/s.

In rapporto alla medesima documentazione si rileva che:

- 1) non vi è congruenza tra le estensioni lineari degli attraversamenti del Torrente Bobbio e del Rio d'Assalto riportate nella sopra citata relazione e nell'unica tavola grafica;
- 2) in nessun punto è data indicazione delle modalità con le quali il corso d'acqua è attraversato, in particolare non è data evidenza del rispetto della prescrizione a suo tempo disposta all'art. 7, punto 2 della D.D. 7202/2009 in base alla quale:
"la posa della condotta ad almeno ml 2,00 di profondità dalla quota attuale di fondo alveo"
è in capo al *Richiedente*.

Considerato che la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla Richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa Unità Tecnica, in forza dell'art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, al rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea sorgiva ad uso irrigazione aree verdi su area in Comune di Bobbio (PC) e di contestuale concessione per occupazione di aree demaniali del T. Bobbio e del Rio d'Assalto per attraversamento con condotta idrica, identificate al foglio 43 mappali 256, al foglio 54 mappale 9 ed al foglio 42 mappali 60 e 64, nel rispetto delle prescrizioni a suo tempo dettate non integralmente ricostruibili, alle quali si aggiungono le seguenti:

- il *Richiedente* è tenuto al contenimento della vegetazione d'alveo, per una fascia di rispetto di 20 m a monte e 20 m a valle degli attraversamenti autorizzati;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa della condotta idrica in alveo e di eventuali altri manufatti accessori, ai sensi dell'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, competeranno unicamente al *Richiedente*;
- nel caso in cui, ai fini di eventuali lavorazioni previste, sia necessario accedere negli alvei del T. Bobbio e del Rio d'Assalto oppure occorranza piste/aree di stoccaggio in area demaniale, questo Ufficio rilascerà apposita ulteriore autorizzazione;
- le modifiche alle opere che saranno disposte da questo Ufficio per assicurare il buon deflusso delle acque competeranno unicamente al *Richiedente*;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza di eventuali interventi alle infrastrutture in alveo od in prossimità di esso. In particolare, il *Richiedente* è a prescindere obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in essere. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto della presente autorizzazione.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

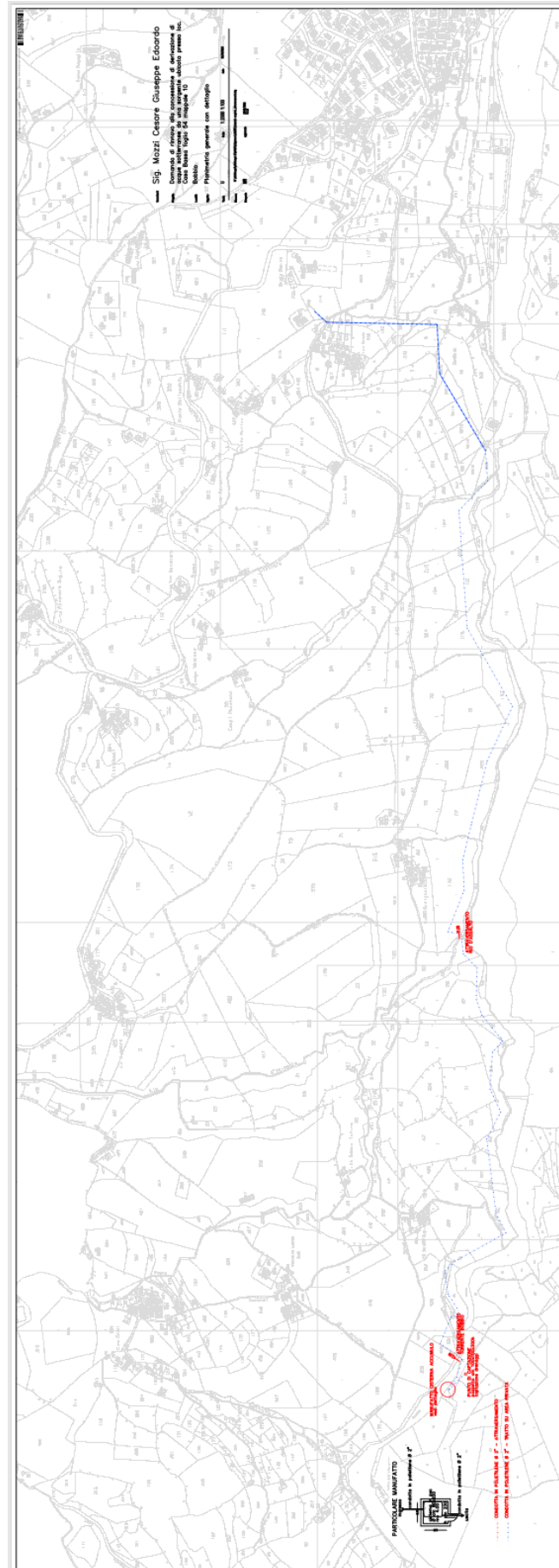
Cordiali saluti,

Ing. Federica Pellegrini
documento firmato digitalmente

Allegati dalla documentazione pervenuta:

- mappa catastale con ubicazione della sorgente e dei due attraversamenti.

GM/CF



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.